

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AIA-RIR 26 ottobre 2022, n. 371

ID AIA 2621 - AMIU PUGLIA S.p.A. - Impianto complesso di biostabilizzazione e selezione per rifiuti urbani del bacino BA/2, di trattamento FORSU da RD per produzione di compost con recupero energetico e di stoccaggio rifiuti pericolosi e non pericolosi, ubicato in Zona Industriale di Bari alla Via Francesco Fuzio Ing. Comunicazione di modifica per la valutazione del carattere di modifica sostanziale o non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 45 del 13.08.2013 e D.D. n. 332 del 24 ottobre 2014.

La Dirigente *ad interim* del Servizio AIA/RIR

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D. Lgs. n. 101/2018 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016";

VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 1974 del 07/12/2020;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente ad oggetto Adozione Atto di Alta Organizzazione Modello Organizzativo "MAIA 2.0";

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1424 dell'01/09/2021, avente ad oggetto: "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0". Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale", con cui è stata disposta l'ulteriore proroga sino al 30.09.2021 gli incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento in scadenza;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1576 del 30/09/2021, avente ad oggetto "Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22" con cui è stato conferito alla Dott.ssa Antonietta Riccio l'incarico di direzione ad interim della Sezione Autorizzazione Ambientali a decorrere dal 1° novembre 2021;

VISTA la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 20 del 4/11/2021 con cui sono state conferite "le funzioni di direzione ad interim dei Servizi AIA-RIR e VIA- della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio, dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche" con "decorrenza dei suddetti incarichi dalla data di adozione del presente provvedimento, sino alla data della conclusione del procedimento di assegnazione dei nuovi incarichi di titolarità delle nuove strutture dirigenziali di Servizio";

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 31 gennaio 2022, n. 56 "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0". Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale";

VISTA la determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione del 1° febbraio 2022, n. 17 con cui, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale del 31 gennaio 2022, n. 56, si provvedeva alla ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale in scadenza al 31 gennaio 2022, fino al 28 febbraio 2022;

VISTA la determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione del 4/03/2022 n. 9 "Conferimento incarichi di direzione dei Servizi delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22" con la quale è stata nominata Dirigente ad interim del Servizio AIA RIR con decorrenza dal 1 marzo 2022 l'ing. Luigia Brizzi;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 75 del 10/03/2022 della Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali "Atto di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti";

Visti inoltre:

- il Decreto Legislativo n. 152/06 e s.m.i, alla parte seconda Titolo III-BIS "Autorizzazione Integrata Ambientale" disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della "Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse";
- la DGR n. 648 del 05/04/2011 e s.m.i. "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali e s.m.i."
- la Legge n. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.";
- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17 e s.m.i. "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale";
- il D. Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";
- il D.M. n. 58 del 6 marzo 2017 "Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Titolo III - bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis";
- la DGR n. 36 del 12.01.2018 recante "Regolamento recante le modalità, anche contabili e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al I Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché ai compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis. Adeguamento regionale ai sensi dell'art. 10 comma 3";
- Vista la D.D. n. 1 del 13/01/2022 "Presenza d'atto delle Linee Guida regionali recanti "GESTIONE DEGLI SCARTI NON RICICLABILI PRODOTTI DAGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE FRAZIONI SECHE DA RACCOLTA DIFFERENZIATA E DAGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLA FORSU"

Vista la relazione del Servizio, espletata dalla funzionaria ing. Stefania Melis in qualità di Responsabile del Procedimento e così formulata:

RELAZIONE DEL SERVIZIO AIA

Dalla documentazione rinvenuta in atti si evince quanto segue.

L'installazione è stata autorizzata al prosieguo dell'esercizio dalla Regione Puglia con l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determina Dirigenziale n. 45 del 13 agosto 2013 e Determina Dirigenziale n. 332 del 24 ottobre 2014 e s.m.i.. Successivamente sono state adottate le Determinazioni Dirigenziali n. 232 del 28/12/2016, n. 217 del 09/10/2019, n. 348 del 20/11/2020 e n. 329 del 26/07/2021 di aggiornamento per modifiche non sostanziali.

Il procedimento amministrativo riguarda la valutazione del carattere di sostanzialità della modifica AIA, per la quale il Gestore ha presentato istanza con nota prot. n. U002366 del 05/10/2022 ed acquisita al prot. n. 12514 del 10/10/2022, allegando:

- Comunicazione delle modifiche per la valutazione del carattere di modifica non sostanziale;
- Dichiarazione di autenticità delle informazioni a firma del rappresentante legale;
- DOC 01 Lista di controllo per la valutazione preliminare;
- DOC 02 Modalità di controllo dei rifiuti in ingresso;
- Procedura di SGI "PRO 25-Gestione conferimento rifiuti consistenti negli scarti del trattamento della FORSU degli impianti di compostaggio EER 190501 e 191212".

Con nota del 07/10/2022, il Gestore formalizzava l'istanza, inoltrando la distinta del bonifico di versamento

della tariffa istruttoria AIA.

A seguito del ricevimento dell'istanza completa, è stato avviato il procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/90 e smi con nota prot. n. 13281 del 24/10/2022 con contestuale pubblicazione dell'intero fascicolo telematico sul Portale Ambientale della Regione Puglia.

La modifica proposta, in riferimento alla DD. n. 1 del 13/01/2022 "Preso d'atto delle Linee Guida regionali recanti "GESTIONE DEGLI SCARTI NON RICICLABILI PRODOTTI DAGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE FRAZIONI SECCHIE DA RACCOLTA DIFFERENZIATA E DAGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLA FORSU", riguarda l'introduzione, all'interno della linea di trattamento meccanico biologico dei sovralli rinvenienti da trattamento di compostaggio della FORSU e classificati con i codici EER 191212 e 190501 prodotti sul territorio pugliese. Si precisa che il Gestore con DD. n. n. 348 del 20/11/2020 è stato già autorizzato ad introdurre nella linea TMB il rifiuto classificato con codice EER 191212 proveniente dalla lavorazione delle frazioni secche raccolte in modo differenziato e pertanto, come chiarito dal Gestore nell'istanza:

- la potenzialità complessiva dell'impianto di 146.000 t/anno, pari a 400 t/g, non subirà alcuna variazione rispetto a quanto già autorizzato;
- i quantitativi massimi saranno conformi a quanto riportato nelle Linee Guida regionali approvate con DD. n. 1/2022 come di seguito specificato:
 - è prevista l'accettazione in ingresso del rifiuto con EER 191212 e 190501 (scarti derivanti dalle operazioni di trattamento della FORSU) e del rifiuto con codice EER 191212 (scarti derivanti dagli impianti di selezione delle frazioni secche da raccolta differenziata) di un quantitativo massimo pari al 10% della capacità di trattamento calcolata su base settimanale riferita alla somma di entrambi i flussi dei nuovi rifiuti (280 t/settimana);
 - la somma dei quantitativi dei nuovi rifiuti non potrà superare la quota massima del 20% della quantità giornaliera autorizzata pari a 400 t/g, e precisamente 80 t/g.
 - verranno adottate le seguenti modalità gestionali:
 - 1 i rifiuti oggetto della presente comunicazione saranno conferiti nella sezione di accettazione e miscelati agli altri rifiuti triturati in rapporto pari a circa 1:1;
 - 2 saranno sottoposti a trattamento subito dopo il conferimento, limitando il più possibile il tempo di stoccaggio che, ove necessario, avverrà nell'area di accettazione esistente;
 - 3 nella sezione di trattamento biologico saranno collocati nelle biocelle in fase di carico, avendo cura di distribuire l quantitativo conferito tra tutte le biocelle;
 - 4 sarà predisposto uno specifico registro per annotare i quantitativi dei rifiuti avviati a trattamento e le date di avvio del trattamento
- le varie operazioni e fasi di controllo del rifiuto in ingresso, valide anche per i nuovi rifiuti con EER 191212 e 190501 (scarti derivanti dalle operazioni di trattamento della FORSU) sono indicate nel DOC 02 modalità di controllo dei rifiuti in ingresso:

Attività	Rifiuti controllati (codice CER)	Modalità di controllo e analisi	Punto di misura e frequenza	Modalità di registrazione e trasmissione
Ricezione	Tutti i CER autorizzati all'ingresso	Controllo visivo dell'eventuale presenza di rifiuti non classificabili come urbani	Ricezione/ogni conferimento	Cartacea, elettronica
Ricezione	Tutti i CER autorizzati all'ingresso	Controllo dell'eventuale presenza di rifiuti di dimensioni grossolane	Dopo la pretriturazione /in continuo	Cartacea, elettronica
Ricezione	Tutti i CER autorizzati all'ingresso	Controllo radiometrico	Ricezione/ogni conferimento	Cartacea, elettronica
Ricezione	Tutti i CER autorizzati all'ingresso	Analisi merceologica	semestrale	Cartacea, elettronica

Relativamente alla modifica proposta si ritiene pertanto necessario introdurre, nel provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, le seguenti ed ulteriori prescrizioni come previste dalle LINEE GUIDA REGIONALI approvate con DD n. 1 del 13/01/2022:

- Il Gestore potrà trattare i rifiuti caratterizzati dai codici EER 190501 ed EER 191212 prodotti dall'attività di trattamento della FORSU alle seguenti condizioni:
 1. In fase di accettazione, il gestore dovrà verificare la documentazione trasmessa dai Gestori degli

impianti di compostaggio contenente:

- indicazione delle caratteristiche merceologiche e analitiche, dalla quale risultino anche i valori di IRDR (Indice respirometrico dinamico REALE), del contenuto di umidità e del contenuto organico;
 - certificato analitico di classificazione, comprensivo di giudizio sulla conferibilità in discarica.
 - tale documentazione dovrà essere prodotta con frequenza mensile per i primi tre mesi dall'inizio del trattamento. In seguito la documentazione sarà fornita con cadenza annuale, qualora l'AIA non preveda per i rifiuti in ingresso frequenze minori.
2. Il Gestore dovrà seguire la "Procedura di SGI "PRO 25-Gestione conferimento rifiuti consistenti negli scarti del trattamento della FORSU degli impianti di compostaggio EER 190501 e 191212" che prevede:
- a) nel primo mese, per ogni conferitore, dovrà essere svolta una verifica dei residui conferiti dall'impianto di compostaggio (sia per i rifiuti EER 191212, sia per i rifiuti EER 190501), mediante l'esecuzione di analisi di verifica delle caratteristiche merceologiche e chimiche, tra cui anche i valori di IRDR, del contenuto di umidità e del contenuto organico;
 - b) potrà essere accettata una quantità giornaliera di rifiuti (EER 191212) pari al 20% massimo della capacità totale giornaliera di trattamento autorizzata, fermo restando che la media settimanale dovrà rimanere pari comunque al 10% del totale massimo settimanale autorizzato. Intendendo per massimo settimanale autorizzato la somma delle quantità giornaliere massime autorizzate di una settimana lavorativa. Rimane ferma la capacità di trattamento totale giornaliera e annuale autorizzata;
 - c) l'esecuzione nel secondo e terzo mese di controlli a campione per verificare i dati caratteristici dei rifiuti in ingresso;
 - d) nella procedura di accettazione, dopo i primi tre mesi, la possibilità di effettuare con cadenza annuale le verifiche analitiche;
 - e) nei primi tre mesi di trattamento, effettuazione di almeno due analisi dell'IRDP (indice respirometrico dinamico POTENZIALE) al mese del rifiuto stabilizzato in uscita dalle biocelle in cui è stata trattata quota del residuo conferito dagli impianti di compostaggio. Resta inteso, che i rifiuti prodotti dall'impianto (FSC ed RBD), a seguito dell'avvio a trattamento dei nuovi codici (modifica del ciclo produttivo), devono essere caratterizzati. Nei mesi successivi limitare il controllo sull'IRDP una volta ogni tre mesi;
 - f) prevedere per i primi tre mesi di trattamento, indipendentemente da quanto già contenuto nel Piano di Monitoraggio e Controllo, l'esecuzione di un monitoraggio olfattometrico aggiuntivo, con un prelievo da effettuarsi ogni 15 gg al perimetro dell'impianto, a monte e a valle dei venti dominanti. Il primo prelievo dovrà essere effettuato prima dell'inizio dell'accettazione del primo carico, al fine di definire un parametro di riferimento utile a comprendere l'eventuale impatto della presenza di nuovi rifiuti nel flusso trattato e per verificare che l'accettazione dei nuovi codici di rifiuto non generi un peggioramento nella gestione complessiva dell'impianto. I controlli successivi dovranno avvenire nei giorni in cui è previsto il trattamento dei nuovi rifiuti;
 - g) le seguenti ulteriori modalità gestionali, già riportate nella documentazione:
 - i rifiuti in accettazione siano avviati a trattamento subito dopo il conferimento;
 - siano definite le relative modalità di stoccaggio;
 - siano definite le proporzioni (1:1 come già indicato dal Gestore) con cui tali nuovi rifiuti saranno miscelati con il rifiuto indifferenziato nelle diverse celle, facendo in modo di evitare di distribuire il carico da impianto di compostaggio su un'unica cella;
 - sia tenuto e compilato un registro su cui annotare le date di avvio a trattamento nonché i quantitativi dei rifiuti di cui ai nuovi codici EER;
 - h) inviare una comunicazione, con frequenza mensile per un primo periodo di 3 mesi, ad ARPA Puglia (quale Autorità di controllo) ed AGER Puglia, su quantità, provenienza e modalità di trattamento dei rifiuti EER 191212 e EER 190501, sull'esito delle verifiche di accettazione, sui controlli a campione, sui monitoraggi olfattometrici aggiuntivi ove previsti. Per i periodi successivi tali comunicazioni potranno essere integrate nella relazione annuale, fatte salve frequenze più stringenti disposte dall'autorizzazione.

3. Si prescrive, inoltre, al Gestore che, vista la contemporanea accettazione e trattamento di entrambe le tipologie di rifiuti (scarti del trattamento della FORSU prodotta dai comuni pugliesi con EER 190501 e 191212 / scarti derivanti dagli impianti di selezione delle frazioni secche della raccolta differenziata con EER 191212):
- la quantità giornaliera massima di accettazione e trattamento consentita, in termini omnicomprensivi, è fissata nella misura del 10% della capacità autorizzata, calcolata su base settimanale
 - la somma dei quantitativi dei nuovi rifiuti da trattare non potrà superare la quota massima del 20 % della quantità giornaliera autorizzata.

Tutto quanto premesso e

- esaminati i documenti in atti che fanno riferimento univoco alle LINEE GUIDA REGIONALI già citate e approvate con DD n. 1 del 13/01/2022 in cui vengono definite le specifiche prescrizioni inerenti alla modifica AIA degli impianti TMB, consistente nell'introduzione di rifiuti in ingresso con EER 191212 e 190501 (scarti derivanti dalle operazioni di trattamento della FORSU), in aggiunta ai rifiuti in ingresso con EER 191212 degli scarti derivanti dagli impianti di selezione delle frazioni secche della raccolta differenziata (carta, plastica e ingombranti), già autorizzati con DD . n. 348 /2021;
- ritenuto necessario massimizzare il recupero di materia da destinare a recupero energetico minimizzando, nel contempo, il trasferimento in discarica e l'impatto di tali residui sull'ambiente;
- ritenuto necessario contenere i costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti in quanto ricadenti sui cittadini;
- ritenuto che la modifica proposta dal Gestore risulta di carattere non sostanziale in quanto:
 - non sono previste nuove operazioni di trattamento di rifiuti;
 - non sono previste modifiche dello scenario emissivo (atmosfera e scarichi idrici) già autorizzato;
 - non risponde ai requisiti indicati all'art. 5 comma 1 lettera l-bis del D.Lgs. n. 152/06 e smi;
 - la potenzialità dei rifiuti da trattare risulta invariata;
 - sono definite le condizioni prescrittive gestionali come LINEE GUIDA REGIONALI approvate con DD n. 1 del 13/01/2022 sia per i rifiuti derivanti dal trattamento della FORSU nonché quelle per il trattamento degli scarti degli impianti di selezione delle frazioni secche;

si sottopone la presente istruttoria per l'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale al dirigente del Servizio AIA/RIR per il provvedimento di competenza che riterrà più opportuno adottare.

La funzionaria PO AIA
Ing. Stefania Melis

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal D.Lgs. n. 101/2018 e s.m.i., ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Adempimenti contabili ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente Provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

La Dirigente *ad interim* del Servizio AIA/RIR

- Letta e fatta propria la relazione che precede che qui si intende approvata ed integralmente richiamata e trascritta,
- attesa la caratteristica della modifica AIA proposta con la finalità di massimizzare il recupero di materia da destinare a recupero energetico minimizzando, nel contempo, il trasferimento in discarica e l'impatto di tali residui sull'ambiente,

DETERMINA

1. di qualificare non sostanziali, ai sensi dell'art.29 - nonies del D.Lgs. n. 152/06 e smi e della DGR n. 648/2011, la modifica consistente:

- nell'introduzione all'interno della linea di trattamento dei RSU indifferenziati dei rifiuti caratterizzati dai codici EER 19.05.01 e 19.12.12, provenienti dall'attività di trattamento della FORSU, raccolta nei Comuni Pugliesi, degli impianti di compostaggio;

prescrivendo al Gestore di:

- in fase di accettazione, verificare la documentazione trasmessa dai Gestori degli impianti di compostaggio contenente:
 - indicazione delle caratteristiche merceologiche e analitiche, dalla quale risultino anche i valori di IRDR (Indice respirometrico dinamico REALE), del contenuto di umidità e del contenuto organico;
 - certificato analitico di classificazione, comprensivo di giudizio sulla conferibilità in discarica;
 - tale documentazione dovrà essere prodotta con frequenza mensile per i primi tre mesi dall'inizio del trattamento. In seguito la documentazione sarà fornita con cadenza annuale, qualora l'AIA non preveda per i rifiuti in ingresso frequenze minori;
- seguire la "Procedura di SGI "PRO 25-Gestione conferimento rifiuti consistenti negli scarti del trattamento della FORSU degli impianti di compostaggio EER 190501 e 191212" che prevede:
 - a) nel primo mese, per ogni conferitore, dovrà essere svolta una verifica dei residui conferiti dall'impianto di compostaggio (sia per i rifiuti EER 191212, sia per i rifiuti EER 190501), mediante l'esecuzione di analisi di verifica delle caratteristiche merceologiche e chimiche, tra cui anche i valori di IRDR, del contenuto di umidità e del contenuto organico;
 - b) potrà essere accettata una quantità giornaliera di rifiuti (EER 191212) pari al 20% massimo della capacità totale giornaliera di trattamento autorizzata pari a 97,8 t, fermo restando che la media settimanale dovrà rimanere pari comunque al 10% del totale massimo settimanale autorizzato pari a 328,70 t/sett, intendendo per massimo settimanale autorizzato la somma delle quantità giornaliere massime autorizzate di una settimana lavorativa. Rimane ferma la capacità di trattamento totale giornaliera e annuale autorizzata;
 - c) l'esecuzione nel secondo e terzo mese di controlli a campione per verificare i dati caratteristici dei rifiuti in ingresso;
 - d) nella procedura di accettazione, dopo i primi tre mesi, la possibilità di effettuare con cadenza annuale le verifiche analitiche;
 - e) nei primi tre mesi di trattamento, effettuazione di almeno due analisi dell'IRDP (indice respirometrico dinamico POTENZIALE) al mese del rifiuto stabilizzato in uscita dalle biocelle in cui è stata trattata quota del residuo conferito dagli impianti di compostaggio. Resta inteso, che i rifiuti prodotti dall'impianto (FSC ed RBD), a seguito dell'avvio a trattamento dei nuovi codici (modifica del ciclo produttivo), devono essere caratterizzati. Nei mesi successivi limitare il controllo sull'IRDP una volta ogni tre mesi;

- f) prevedere per i primi tre mesi di trattamento, indipendentemente da quanto già contenuto nel Piano di Monitoraggio e Controllo, l'esecuzione di un monitoraggio olfattometrico aggiuntivo, con un prelievo da effettuarsi ogni 15 gg al perimetro dell'impianto, a monte e a valle dei venti dominanti. Il primo prelievo dovrà essere effettuato prima dell'inizio dell'accettazione del primo carico, al fine di definire un parametro di riferimento utile a comprendere l'eventuale impatto della presenza di nuovi rifiuti nel flusso trattato e per verificare che l'accettazione dei nuovi codici di rifiuto non generi un peggioramento nella gestione complessiva dell'impianto. I controlli successivi dovranno avvenire nei giorni in cui è previsto il trattamento dei nuovi rifiuti;
- g) le seguenti ulteriori modalità gestionali, già riportate nella documentazione:
- i rifiuti in accettazione siano avviati a trattamento subito dopo il conferimento;
 - siano definite le relative modalità di stoccaggio;
 - siano definite le proporzioni con cui tali nuovi rifiuti saranno miscelati con il rifiuto indifferenziato nelle diverse celle, facendo in modo di evitare di distribuire il carico da impianto di compostaggio su un'unica cella;
 - sia tenuto e compilato un registro su cui annotare le date di avvio a trattamento nonché i quantitativi dei rifiuti di cui ai nuovi codici EER;
- h) inviare una comunicazione, con frequenza mensile per un primo periodo di 3 mesi, ad ARPA Puglia (quale Autorità di controllo) ed AGER Puglia, su quantità, provenienza e modalità di trattamento dei rifiuti EER 191212 e EER 190501, sull'esito delle verifiche di accettazione, sui controlli a campione, sui monitoraggi olfattometrici aggiuntivi ove previsti. Per i periodi successivi tali comunicazioni potranno essere integrate nella relazione annuale, fatte salve frequenze più stringenti disposte dall'autorizzazione.

Si prescrive, inoltre, al Gestore che, vista la contemporanea accettazione e trattamento di entrambe le tipologie di rifiuti (scarti del trattamento della FORSU prodotta dai comuni pugliesi con EER 190501 e 191212 / scarti derivanti dagli impianti di selezione delle frazioni secche della raccolta differenziata con EER 191212):

- la quantità giornaliera massima di accettazione e trattamento consentita, in termini omnicomprensivi, è fissata nella misura del 10% della capacità autorizzata, calcolata su base settimanale;
 - la somma dei quantitativi dei nuovi rifiuti da trattare non potrà superare la quota massima del 20 % della quantità giornaliera autorizzata.
2. di stabilire che il presente provvedimento non disciplina i flussi di rifiuti destinati all'installazione, in ragione della competenza specifica in capo ad AGER Puglia ai sensi dell'art. 5 comma 7 lett. c della Legge Regionale 20/2016;
 3. di stabilire che l'istruttoria del presente provvedimento è stata espletata esclusivamente in relazione alla modifica oggetto di comunicazione da parte del Gestore;
 4. di stabilire che il presente provvedimento non esonera il Gestore dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio delle modifiche in oggetto;
 5. di stabilire che il presente provvedimento è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
 6. di stabilire che sono fatte salve le ulteriori prescrizioni introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale;
 7. di stabilire che per ogni eventuale ulteriore modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità Competente la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP n. 648 del 05/04/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai

- sensi della parte seconda del D.Lgs. n. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali" e smi;
8. di stabilire che l'autorizzazione di aggiornamento, per modifica non sostanziale, rilasciata ai sensi dell'art. 29 - nonies del D.Lgs. n. 152/06 e smi, ha termine finale di validità coincidente con quella di cui alla D.D. n. 45/2013 e DD n. 332/2014 e successivi aggiornamenti;
 9. di confermare la validità di tutte le altre prescrizioni del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla D.D. n. 45/2013 e DD n. 332/2014 e successivi aggiornamenti, non modificate/ sostituite dal presente provvedimento;
 10. di prendere atto che il Gestore ha trasmesso il pagamento della tariffa istruttoria determinata ai sensi della DGR n. 36 del 12/01/2018;
 11. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
 12. di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio AIA/RIR, al Gestore "AMIU Puglia SPA",
 13. di trasmettere il presente provvedimento all'ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di BA, all'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, al Comune di Bari, alla Città Metropolitana di Bari, all'ARPA Puglia Direzione Scientifica, alla ASL competente per territorio, al Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, al Servizio VIA-VINCA, al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- a) è redatto in unico originale, composto da n. 11 fasciate;
- b) sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 comma 3 del D.P.G.R n. 161 del 22.02.2008:
 - i. nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione "Provvedimenti Dirigenti" del sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
 - ii. nel Portale Ambientale Regionale (<http://ambiente.regione.puglia.it/>);
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- d) sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- e) sarà pubblicato sul BURP.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

La Dirigente *ad interim* del Servizio AIA

Ing. Luigia BRIZZI

Si attesta che:

- il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie;
- il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Si conferma che lo schema di provvedimento, sotto il profilo tecnico e prescrittivo, ha una formulazione coerente con gli analoghi provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale ordinariamente adottati dal Servizio.

La funzionaria PO
Ing. Stefania Melis